



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinnazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA)

e-mail: taic860004@istruzione.it pec: taic860004@pec.istruzione.it

C.F.90214540735 – Cod. univoco uf.UFG1JF- www.pascoligiovinnazzi.edu.it

I.C. - "PASCOLI-GIOVINNAZZI"-CASTELLANETA
Prot. 0005307 del 12/09/2021
(Uscita)

Circolare n. 7

AGLI ALUNNI AI GENITORI AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
SEDE
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: D.L. 122 del 10 settembre 2021 – obbligo di possesso e verifica della certificazione verde per l'accesso agli edifici scolastici.

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.09.2021 il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, tale dispositivo di legge è entrato in vigore in data 11.09.2021.

Si riportano di seguito i commi 2-5 dell'art. 1 del suddetto Decreto rilevanti e prescrittivi per la scuola:

2. *Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*
3. *La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
4. *I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul*

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. (...)

5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.*

Alla luce di quanto esposto dunque a partire da lunedì 13 settembre 2021, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori), il nuovo decreto estende l'obbligo di possedere la certificazione verde a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative: genitori, educatori, tirocinanti, personale delle mense, lavoratori esterni, ecc. La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il personale al front office preposto e delegato al controllo ha l'obbligo di verificare la validità del green pass. Nel caso in cui l'App VerificaC19 indichi la **mancanza di validità della certificazione** oppure nel caso in cui la persona sottoposta a controllo **rifiuti di esibire la certificazione**, il delegato dovrà **inibire l'accesso ai locali scolastici e chiamare senza indugio il dirigente scolastico o il suo collaboratore per il seguito di sua competenza.**

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti gli utenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica Molfetta

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse